

Divisione convenzionale - Frutti prodotti dal bene assegnato al convivente - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5978 del 06/03/2024 (Rv. 670527-01)

Separazione anteriore o successiva al momento della divisione - Disciplina rispettiva.

In tema di divisione ereditaria i frutti naturali della cosa comune già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820, 821 c.c. e non possono quindi, salva diversa volontà delle parti, diventare di proprietà esclusiva del convivente cui sia stato assegnato il bene che li ha prodotti. Invece, nell'ipotesi in cui i frutti stessi non siano stati ancora separati al momento della divisione, è operante l'efficacia retroattiva dall'art. 757 c.c., con la conseguenza che il convivente assegnatario ha il diritto di percepire per l'intero i frutti stessi anche se riferibili al periodo in cui il bene che li ha prodotti era comune.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5978 del 06/03/2024 (Rv. 670527-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0757, Cod_Civ_art_0820, Cod_Civ_art_0821